



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

CONSIDERATO che tale regolamento prevede, all'articolo 31, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione professionale;

VISTO il decreto legislativo 2010 del 30 dicembre 2010, n. 247;

VISTO il decreto legislativo del 15 luglio 2015, n.112;

VISTO l'articolo 47, comma 11-quinquies del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci;

CONSIDERATO che la predetta norma dispone che tali risorse siano attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato;

SENTITE le imprese ferroviarie e le associazioni di categoria;

RITENUTO necessario definire i criteri e le modalità operative per l'attribuzione delle risorse in parola alle imprese ferroviarie,

DECRETA

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- b) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza ai sensi del citato decreto legislativo n. 112 del 2015, la cui attività consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, nonché le imprese che forniscono solo la trazione;



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

- c) macchinista: una persona capace e autorizzata a condurre in modo autonomo, responsabile e sicuro i treni, i locomotori, i locomotori di manovra, i treni adibiti a lavori, i veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e i treni per il trasporto di passeggeri e di merci per ferrovia, ai sensi del predetto decreto legislativo n. 247 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) beneficiario: le imprese ferroviarie identificate ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.

Articolo 2

Contesto e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 47, comma 11-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese ferroviarie per le attività di formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria.
2. I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati ad incentivare la formazione e l'assunzione di personale specialistico, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci, al fine di sostenere, insieme alle misure già attualmente previste, il rilancio del trasporto delle merci con la modalità ferroviaria.
3. I corsi di formazione possono essere svolti anche avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Articolo 3

Ambito di applicazione, durata e risorse finanziarie

1. Il presente decreto si applica alle imprese ferroviarie per le attività di formazione professionale svolte negli anni 2017, 2018 e 2019 e che provvederanno all'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I contributi a valere sul fondo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni sopra indicati, istituito nello stato di previsione del Ministero, verranno erogati a ciascun beneficiario nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità previste al successivo articolo 6. In nessun caso l'eventuale mancanza di copertura potrà determinare maggiori oneri a carico dello Stato.

Articolo 4

Soggetti beneficiari e destinazione del contributo

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto le imprese ferroviarie con sede in Italia e titolari di licenza ferroviaria attiva che, nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, rispettino le seguenti condizioni:



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

- a) abbiano avviato ovvero avvieranno corsi di formazione professionale destinati a formare personale specialistico nel campo della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci;
 - b) abbiano provveduto all'assunzione di almeno il 70 per cento del personale che abbia completato il corso di formazione, per ciascuno dei corsi attivati e per i quali è fatta richiesta di accesso al contributo.
 - c) non abbiano previsto alcun esborso da parte del personale formato.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle imprese ferroviarie che provvedano all'assunzione del personale prima dell'avvio delle attività di formazione, a condizione che non siano trascorsi più di 12 mesi tra l'assunzione e l'attività di formazione.

Articolo 5

Procedura di accesso

1. Entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 2018 e 2019, l'impresa ferroviaria presenta al Ministero istanza di accesso ai contributi, in relazione ai progetti di formazione che prevede di realizzare durante l'anno relativo. L'istanza dovrà riportare, oltre ai dati del richiedente, anche l'elenco dei suddetti progetti di formazione e, per ciascuno di questi, il numero dei partecipanti, nonché il relativo costo, determinato sulla base dei costi ammissibili, come indicato al successivo articolo 7. A tal fine, è utilizzato il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Per quanto riguarda l'annualità 2017, l'impresa ferroviaria presenta, entro il 28 dicembre dell'anno medesimo, istanza di accesso ai contributi al Ministero, in relazione ai progetti di formazione che ha avviato durante l'anno o che intende avviare entro la fine dell'anno. Le modalità di presentazione dell'istanza sono le medesime indicate al comma precedente.
3. Ciascuna istanza di accesso ai contributi di cui ai commi precedenti riporterà il preciso impegno da parte dell'impresa ad assumere, per ciascuno dei corsi attivati e nel rispetto dei pertinenti contratti collettivi di lavoro, almeno il 70 per cento del personale formato, pena la decadenza dall'accesso ai contributi per ciascuno dei progetti che non abbia rispettato tale impegno.

Articolo 6

Riconoscimento ed erogazione del contributo

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è stata presentata istanza di accesso al contributo, il richiedente presenta al Ministero una comunicazione con la quale rendiconta i progetti di formazione conclusi nell'anno, il numero delle persone formate e di quelle assunte e la relativa quota di costo, contabilizzato sulla base dei costi ammissibili di cui all'articolo 7. La comunicazione dovrà riportare l'elenco del personale formato per ciascun corso ed i relativi dati personali. A tal fine, verrà utilizzato il modello di cui all'allegato 2 al presente decreto.
2. Sulla base delle comunicazioni di rendicontazione dei progetti di formazione di cui al comma precedente, pervenute entro la scadenza, il Ministero verificherà, per ciascuna istanza,



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

l'accessibilità al contributo, anche con specifico riferimento ai costi sostenuti valutati ammissibili ai sensi di quanto specificato all'articolo 7.

3. Il Ministero determinerà, per ogni singola annualità, la quota di contributo assegnata a ciascuna impresa, sulla base delle valutazioni di cui al comma precedente, a valere sulle risorse effettivamente disponibili per tale annualità sul pertinente capitolo di spesa.
4. Per ciascun periodo di riferimento, la contribuzione è riconosciuta alle imprese che abbiano realizzato progetti di formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria nel settore del trasporto merci e in quello del trasporto pubblico locale. In via prioritaria, le somme vengono destinate alla formazione di macchinisti impiegati nel trasporto ferroviario di merci.
5. Nel caso in cui il totale dei contributi richiesti per l'annualità sia superiore alle risorse effettivamente disponibili, la quota di contributo spettante a ciascun singolo progetto sarà ridotta proporzionalmente al totale dei costi ammessi a contribuzione.

Articolo 7

Costi ammissibili

1. Al beneficiario è riconosciuto un contributo non superiore al 50 per cento dei costi ammissibili, come definiti al successivo comma 2, tenuto conto anche dell'eventuale coesistenza di altri interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali o locali, aventi la stessa finalità.
2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
 - b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
 - c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
 - d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Articolo 8

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase dei progetti di formazione, il Ministero può effettuare verifiche documentali e visite ispettive presso le imprese che hanno presentato istanza di accesso ai contributi.
2. A tal fine le imprese di cui al comma 1 metteranno a disposizione tutto quanto necessario ai fini della attività di vigilanza del Ministero.

Articolo 9

Clausola di invarianza ed ulteriori disposizioni applicative

1. Agli adempimenti di cui al presente decreto, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
2. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dalle imprese ferroviarie saranno raccolti presso il Ministero e trattati per le esclusive finalità del presente decreto.
3. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e successivamente portato a conoscenza dei beneficiari mediante pubblicazione anche sul sito internet dell'Amministrazione.


IL MINISTRO

